

STATUTO

(approvato con modifiche dall'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 12, comma 3g, nella riunione del 29 aprile 2016)

Art. 1 Costituzione

1. E' costituito in Fano il "Centro Studi Vitruviani" come libera associazione senza scopo di lucro, regolata a norma degli artt. 14 e seguenti del C.C. nonché del presente statuto.
2. Il "Centro Studi Vitruviani" viene costituito per iniziativa della Provincia di Pesaro e Urbino, del Comune di Fano, della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona, dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", dell'Archeoclub d'Italia, sede di Fano e della Confesercenti di Fano.

Art. 2 Scopi

1. Scopo del "Centro Studi Vitruviani" è diffondere la conoscenza della cultura classica e della classicità in ogni sua espressione, con particolare riferimento al "De Architectura libri decem" di Marco Vitruvio Pollione, attraverso pubblicazioni, convegni, giornate di studio, esposizioni e materiale didattico per approfondire sempre più la sua opera nel contesto dell'architettura classica e antica e dei suoi rapporti e influenze con l'architettura moderna e contemporanea e la cultura occidentale più in generale.
2. In particolare il Centro si propone di:
 - a) promuovere la conoscenza dell'opera vitruviana e dei suoi rapporti con lo sviluppo dell'architettura e della cultura occidentale dal Rinascimento ai giorni nostri.
 - b) promuovere, realizzare e gestire nella città di Fano uno spazio espositivo permanente dedicato a Vitruvio, al De Architectura, ai suoi rapporti con la cultura rinascimentale e moderna con particolare riferimento alle tematiche della rappresentazione e della comunicazione dell'architettura classica.
 - c) diffondere e promuovere la conoscenza delle forme della cultura classica attraverso rapporti e iniziative con scuole, istituzioni, pubbliche e private.
3. Il "Centro Studi Vitruviani" per il raggiungimento dei suoi fini può altresì promuovere:
 - a) attività di divulgazione e comunicazione scientifica da realizzare prevalentemente attraverso l'organizzazione e la promozione convegni, simposi, seminari sui temi e gli obiettivi statutari;
 - b) attività di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;

- c) attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di siti internet, di pubblicazioni di atti di convegni, di mostre, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
4. Il Centro pertanto intende operare nei seguenti settori:
- a) promozione della cultura e dell'arte;
 - b) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
 - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dal Centro ovvero da esso affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite dall'apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 - d) formazione.
5. Il Centro:
- a) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - b) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi il Centro potrà tra l'altro:
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi del Centro;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, conduttore, comodatario o comunque posseduti;
 - c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli del Centro medesimo; il Centro potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- f) promuovere ed organizzare le manifestazioni, i convegni, gli incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra il Centro e le istituzioni impegnate in analoghi obiettivi;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla propria attività (dépliant, gadget, poster, ecc.), anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- h) svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4-12-1997 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 Strutture

1. Il “Centro Studi Vitruviani” ha sede a Fano in via Vitruvio 9 e potrà essere spostato in altro indirizzo all'interno del territorio comunale di Fano.
2. Il Centro può inoltre utilizzare, definendone preliminarmente le modalità, con apposito atto scritto, altre strutture idonee allo svolgimento della propria attività messe a disposizione dai Soci del Centro stesso o da altri Enti e istituzioni pubbliche o private.

Art. 5 Durata

1. Il “Centro Studi Vitruviani” ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogato o anticipatamente sciolto con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 6 Patrimonio

1. Il fondo patrimoniale del Centro è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del Centro;
 - b) da tutti gli eventuali avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.
2. Il Centro trae le proprie risorse finanziarie:
 - a) dalle quote associative, da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - b) dai contributi annuali e straordinari degli associati, di enti pubblici e organismi nazionali e internazionali;
 - c) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
 - d) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
 - e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dal Centro per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 7

Esercizio finanziario e destinazione avanzi di gestione

1. L'esercizio inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il CDA sottopone all'Assemblea dei Soci Ordinari il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
2. Al Centro è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Centro stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Il Centro ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 8

Membri del Centro

1. Sono membri del Centro:
 - a) I Soci Ordinari.
 - b) I Soci Sostenitori.

Art. 9

Soci Ordinari

1. Sono soci ordinari le persone giuridiche pubbliche e private che, condividendone le finalità istituzionali, intendono contribuire alla loro realizzazione, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal CDA.
2. Sono soci ordinari anche enti e istituzioni di rilevanza e prestigio scientifico come università, enti di ricerca riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, società scientifiche di prestigio nazionale e internazionale che sostengono l'attività del Centro attraverso le proprie specifiche risorse senza l'obbligo di corrispondere le quote associative.
3. Socio ordinario di diritto è il Mibact (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) rappresentato dal Segretariato Regionale delle Marche.

4. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal CDA, il quale può insindacabilmente ammettere, entro 3 mesi dalla domanda, il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda entro il termine indicato, senza obbligo di motivare le proprie decisioni.
5. Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea purché in regola con il pagamento delle quote associative.
6. La qualifica di socio ordinario cessa in caso di recesso, esclusione deliberata dal CDA o scioglimento del Centro stesso e in caso di mancato pagamento delle quote ordinarie dovute. Il recesso volontario va presentato al CDA entro il mese di ottobre ed ha effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il socio che recede non ha diritto alla restituzione della quota associativa e dei contributi annuali versati.

Art. 10 Soci Sostenitori

1. Sono "Soci Sostenitori" del Centro privati cittadini che si impegnano a pagare le relative quote annue associative così come stabilito dal CDA.

Art. 11 Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) Assemblea dei soci Ordinari ASO
 - b) Il Consiglio di Amministrazione CDA
 - c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - d) Il Coordinatore Scientifico COS
 - e) Il Comitato Scientifico CSC
 - f) Il Comitato Tecnico Operativo CTO
 - g) Il Revisore unico dei conti RUC

Art. 12 Assemblea dei Soci ordinari

1. L'Assemblea dei Soci Ordinari è composta da tutti i soci ordinari così come definiti dall'Art.9 del presente Statuto ed è presieduta dal Presidente del CDA.
2. L'Assemblea dei Soci Ordinari è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, in via straordinaria quando sia richiesta da almeno un terzo dei Soci Ordinari.

3. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) nomina il Presidente del CDA che presiede anche l'Assemblea;
 - b) nomina il Coordinatore Scientifico;
 - c) nomina i componenti del CDA e ne determina il numero;
 - d) nomina il Revisore unico dei conti;
 - e) approva il bilancio preventivo e consuntivo su proposta del CDA (con voto deliberativo dei soli soci ordinari di cui all'art.9, comma 1);
 - f) approva le linee generali del programma di attività sociale;
 - g) approva le modifiche dello statuto anche su proposta del CDA;
 - h) delibera sullo scioglimento del Centro così come stabilito al successivo art. 19.

4. La convocazione, da comunicare almeno 15gg. prima della data prevista, è effettuata mediante convocazione epistolare, telefonica o telematica, anche a mezzo PEC. In prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei 2/3 dei presenti; in seconda convocazione è valida anche se non è presente la maggioranza dei soci, ma delibera sempre con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Eventuali modifiche statutarie possono essere adottate con voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 13 Il Consiglio di Amministrazione (CDA)

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile, ed è composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari.
2. Tra i membri eletti il Consiglio elegge il VicePresidente e il Segretario. In caso di necessità il VicePresidente svolge anche il ruolo di Segretario.
3. Il CDA è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri compreso il Presidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente.
4. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Coordinatore Scientifico senza diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea dei Soci Ordinari con la maggioranza di 2/3 dei soci per gravi e giustificati motivi.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria del Centro. In particolare:
 - a) stabilisce le linee generali dell'attività del Centro ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'Art. 2;
 - b) nomina, su proposta del Coordinatore Scientifico, il Comitato Scientifico e il Comitato Tecnico Operativo;
 - c) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

- d) predispone la proposta il bilancio preventivo e consuntivo e la trasmette al Revisore dei conti per la redazione della relazione di competenza almeno dieci giorni prima della riunione dell'Assemblea dei Soci;
 - e) propone le modifiche statutarie all'Assemblea;
 - f) svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
6. Il Segretario ha il compito di tenere i registri contabili e di redigere i verbali delle riunioni.
 7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Assemblea.
 8. Il CDA è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della riunione, mediante invio telematico a tutti i componenti e al Revisore unico dei conti.

Art. 14

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci Ordinari, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' il legale rappresentante del Centro e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
3. Ha i seguenti compiti:
 - a) convoca e presiede il CDA e l'Assemblea dei Soci Ordinari;
 - b) adotta, in caso di comprovata urgenza, i provvedimenti occorrenti ad evitare pregiudizi all'attività della Centro, richiedendone la ratifica al CDA nella prima riunione utile;
 - c) può conferire deleghe ai consiglieri per funzioni ed attività del Centro;
 - d) in particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del Centro. In tale attività può essere coadiuvato dal Coordinatore Scientifico o da altri membri del CDA;
 - e) svolge ed esercita tutte le funzioni di rappresentanza del Centro presso organi di stampa e di comunicazione;
4. Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, e nell'ambito dei suoi poteri, ha la facoltà di conferire procure speciali, anche al fine di stipulare contratti e/o convenzioni con organismi privati e/o pubblici, in Italia e all'estero.
5. Al Presidente spetta il solo rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per l'esercizio della sua funzione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

**Art. 15
Il Coordinatore Scientifico (COS)**

1. Il Coordinatore Scientifico del Centro è nominato dall'Assemblea dei Soci Ordinari. Dura in carica tre anni e può essere rinominato. Viene nominato in base a criteri di comprovata capacità ed esperienza adeguatamente documentata dal proprio CV.
2. Il Coordinatore Scientifico del Centro:
 - a) è responsabile della programmazione delle attività del Centro;
 - b) dirige e coordina in autonomia le attività del Centro nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio.
 - c) partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico e ne riporta le indicazioni nell'ambito della programmazione delle attività del Centro;
 - d) traccia le linee generali dell'attività del Centro da sottoporre all'approvazione del CDA;
3. Il Coordinatore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del CDA. Qualora il Coordinatore Scientifico sia scelto tra i membri del CDA, si asterrà dal partecipare a voti e discussioni inerenti la sua funzione.
4. Al Coordinatore Scientifico spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate ed autorizzate, sostenute per l'esercizio della sua funzione. Il CDA, con proprio atto, in sede di approvazione del bilancio preventivo, può riconoscere al Coordinatore scientifico un corrispettivo annuale per l'esercizio della sue funzioni, compatibilmente con le risorse disponibili e in ragione dell'attività programmata. In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore tutte le sue mansioni spettano al Presidente.

**Art. 16
Il Comitato Scientifico (CSC)**

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 15 unità, compreso il Presidente e il Coordinatore Scientifico del Centro:
2. E' formato da studiosi italiani e stranieri particolarmente qualificati e di riconosciuto prestigio nel campo della cultura classica, antica, rinascimentale e moderna, dell'urbanistica, dell'architettura e delle scienze ad esse applicate.
3. Il Comitato Scientifico è nominato dal CDA su indicazione del Coordinatore Scientifico del Centro;
4. Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente;
5. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da parte del CDA.

6. Alle riunioni può partecipare il Segretario del Centro il quale ha anche il compito di redigere il verbale della seduta.
7. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente per discutere e fornire al CDA proposte e progetti di attività annuali e pluriennali del Centro.
8. I componenti del Comitato Scientifico non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la collaborazione alla organizzazione delle attività e per la partecipazione alle riunioni.

Art. 17

Il Comitato Tecnico Operativo (CTO)

1. Il Comitato Tecnico operativo (da qui CTO), formato da non più di dieci componenti, viene nominato dal CDA su indicazione del Coordinatore Scientifico del Centro.
2. Il CTO è formato da studiosi ed esperti delle tematiche affrontate dal Centro, con particolare riferimento al territorio di appartenenza del Centro e ha il compito di coadiuvare il Coordinatore Scientifico nella redazione dei programmi, nella loro organizzazione e, più in generale, nelle attività svolte dal Centro, potendo anche svolgere specifici compiti e ruoli stabiliti nel corso delle riunioni previste.
3. Il CTO si riunisce previa convocazione del Coordinatore Scientifico del Centro.
4. La durata del CTO è strettamente legata alla durata del Coordinatore Scientifico che lo ha indicato. In caso di recesso, dimissioni o sostituzione del Coordinatore Scientifico il CTO decade.
5. Ai membri del CTO non sono dovuti compensi per le loro attività.

Art. 18

Il Revisore unico dei Conti

1. Il Revisore unico dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci Ordinari ed è scelto tra soggetti esperti di revisione dei conti e liberi professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili, al di fuori dei componenti del CDA. E' investito dei più ampi poteri di controllo della gestione del Centro, in particolare del bilancio. La sua relazione è parte integrante del bilancio consuntivo d'esercizio. Non ha diritto a compensi salvo rimborsi spese adeguatamente documentate.

Art. 19

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento del Centro avviene nei casi stabiliti dalla legge ovvero per decisione dell'Assemblea dei Soci Ordinari che deve deliberare con voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
2. In caso di scioglimento del Centro, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto al Comune di Fano salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 20 Altro

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Centro Studi Vitruviani
Il Presidente

Luciano Filippo Bracci Anselmi Medici

Comune di Fano
Il Sindaco

Massimo Seri

Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
Il Presidente

Fabio Tombari